



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2013

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Ormai da troppo tempo si declama da più parti e incessantemente la necessità di addivenire al più presto a una modifica del sistema elettorale attualmente in vigore, peraltro tacciato di profili di illegittimità costituzionale.

La legge elettorale è un elemento essenziale dei sistemi democratici che incide profondamente sul loro funzionamento e ne determina molte caratteristiche. La scelta del modello di legge elettorale deve essere quindi consapevolmente diretta alla costruzione del modello di democrazia che si vuole realizzare.

Il presente disegno di legge vuole porsi in una prospettiva innovativa rispetto alla direzione verso la quale si sono mosse fino ad ora le direttrici di modifica dei meccanismi alla base dell'elezione da parte dei cittadini dei propri rappresentanti in Parlamento, puntando ad un orizzonte di profondo rinnovamento del sistema democratico e politico italiano.

Il presente disegno si preoccupa di sciogliere il nodo fondamentale del rapporto tra le due esigenze di avere un Parlamento realmente rappresentativo e di garantire governabilità al sistema disincentivando la frammentazione del sistema politico. Tuttavia, diversamente dall'impostazione generalmente accolta, si ritiene sia un falso assunto quello secondo il quale, in nome della governabilità, si debbano sacrificare altri obiettivi primari e indefettibili, quali la selezione degli eletti da parte dei cittadini e la possibilità per gli elettori di avere un reale rapporto con gli eletti durante il mandato parlamentare, in modo che i cittadini possano contribuire a indirizzare le scelte politiche fondamentali che passano attraverso il Parla-

mento. La governabilità non è inconciliabile con tali obiettivi ma è anzi dimostrato che, ove realizzati, essi producono uno spontaneo e reale effetto di stabilizzazione dei Governi e di consolidamento delle decisioni politiche assunte. Ricostruire un Parlamento rappresentativo e responsivo nei confronti degli elettori è il presupposto essenziale non solo della democrazia, ma anche della governabilità.

Una governabilità perseguita attraverso la mera attribuzione di un premio di maggioranza si pone in contrapposizione rispetto a un genuino concetto di democrazia rappresentativa. Attraverso il premio, le elezioni parlamentari sono completamente sradicate dal loro rapporto con gli elettori e le comunità territoriali: per questo motivo si ritiene che la scelta di una siffatta soluzione sia da escludere in partenza. Il meccanismo del premio, specie laddove questo sia molto consistente, produce un risultato antidemocratico e autoritario, conducendo a una fittizia governabilità totalmente artificiale e quindi, paradossalmente, «instabile» e precaria.

Un buon sistema elettorale deve favorire l'aggregazione fra forze politiche piccole e medio-piccole, spingendole a mettere insieme le loro idee, se conciliabili, dentro forze politiche più grandi ma coese, e favorire l'omogeneità interna dei partiti e dei movimenti disincentivando frantumazioni e scissioni.

Gli obiettivi alla base della presente proposta sono dunque sinteticamente i seguenti:

1) restituire ai cittadini la libertà di scegliere i propri rappresentanti;

2) rendere più stretto ed immediato il rapporto tra eletti, forze politiche ed elettori;

3) che siano i cittadini ad indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso un Parlamento rafforzato, capace di rappresentare le istanze che muovono dai cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni;

4) che sia assicurata una genuina governabilità del Paese attraverso un'elevata selettività del sistema elettorale, disincentivando la frantumazione delle forze politiche, la loro disomogeneità interna e la creazione di coalizioni fittizie a meri fini elettorali.

In quest'ottica, i risultati migliori sembrano potersi produrre con un sistema proporzionale fortemente corretto che combina alcune caratteristiche del modello spagnolo con altre del modello svizzero. La formula proporzionale di attribuzione dei seggi viene preferita perché garantisce maggiormente la rappresentatività del Parlamento. Il sistema proporzionale non è però puro ma è fortemente corretto allo scopo di raggiungere una genuina governabilità del Paese. Si opta inoltre per un sistema di preferenze ispirato al modello svizzero che garantisce agli elettori la massima libertà nella scelta degli eletti e minimizza i risvolti negativi dei tradizionali sistemi di preferenza (clientelismo, corruzione, influenza delle *lobbies*, alti costi delle campagne elettorali e divisi-
vità intrapartita).

Di seguito, si espongono innanzitutto più nel dettaglio le caratteristiche del sistema proposto per quanto riguarda l'elezione dei membri della Camera dei deputati; quindi si descriveranno i correttivi tecnici, imposti dall'elezione su base regionale *ex* articolo 57, primo comma, della Costituzione e dal diverso numero dei senatori rispetto ai deputati, impiegati riguardo al sistema per l'elezione dei membri del Senato della Repubblica ai fini di una corretta e omogenea applicazione del sistema nelle due Camere.

Tra le formule proporzionali utilizzabili si sceglie il metodo D'Hondt perché meno proiettivo di altre formule come la Hare attualmente utilizzata e perché particolarmente adatto alla dimensione medio-piccola della gran parte delle circoscrizioni.

Le circoscrizioni sono a base provinciale. Tenendo come base le province si ottengono circoscrizioni di diversa ampiezza con un'omogenea distribuzione dei seggi disponibili tra queste ultime. La ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni provinciali italiane produce un risultato non molto dissimile da quello della legge elettorale spagnola (si vedano gli Allegati 1 e 2). Non si accorpano circoscrizioni particolarmente piccole né si dividono quelle più grandi, al fine di non alterare la genuinità della competizione elettorale. Si abbandona il classico sistema che consiste nel creare artificialmente circoscrizioni che non sono corrispondenti a comunità reali ma che sono funzionali unicamente a produrre l'esito elettorale desiderato. Si decide dunque di non derogare alla corrispondenza naturale tra la circoscrizione dell'ente amministrativo provincia con quello delle circoscrizioni elettorali; peraltro, la varietà di ampiezza delle circoscrizioni non costituisce un limite del sistema, bensì una sua qualità. Infatti, nelle circoscrizioni piccole ottengono seggi esclusivamente i partiti grandi, mentre nelle circoscrizioni grandi ottengono seggi anche i partiti piccoli. È una conseguenza coerente col tentativo di rendere «reale» e non «virtuale» la rappresentanza: le forze politiche piccole, infatti, hanno una struttura, un numero di militanti e di risorse concentrato nelle aree metropolitane; viceversa, nelle comunità più piccole, tali forze politiche spesso non hanno un reale radicamento territoriale. L'adozione delle circoscrizioni provinciali, però, potrebbe favorire eccessivamente dei fenomeni localistici e favorire potentati locali. Si tratta di un fenomeno che va contrastato, perché il radicamento territoriale dei candidati va perseguito ma senza perdere di vista il pro-

blema della coesione nazionale e della necessità di fare sintesi rispetto alle esigenze dei territori. A tal fine, si adotta un correttivo efficace, consistente nell'obbligo di presentare liste in un certo numero di circoscrizioni e nello stabilire un bassissimo sbarramento nazionale del 2 per cento, che naturalmente non si applica però alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Tale sbarramento ha la mera funzione di espungere in radice fenomeni localistici, giacché lo sbarramento reale prodotto dal sistema, ancorché flessibile, grazie alla combinazione tra circoscrizioni mediamente piccole e metodo D'Hondt è significativamente più alto e dunque assai più efficace al fine di assicurare Camere governabili.

In effetti, il livello provinciale delle circoscrizioni, accompagnato dall'utilizzo del metodo D'Hondt, produce uno «sbarramento di fatto» su percentuali elevate. Introdurre a priori uno sbarramento fisso, come accade ad esempio in Germania, non è dunque necessario. Il sistema proposto funziona anzi meglio, essendo al contempo più selettivo e più flessibile. Ci si attende pertanto che il sistema produca gli stessi effetti innescati in quello spagnolo (si veda l'Allegato 3): un Parlamento rappresentativo di più forze politiche capaci di attrarre un certo consenso elettorale; esclusione dei partiti piccoli e piccolissimi, salvo quelli molto forti a livello regionale; incentivo alla stabilità intrapartitica; facilitazione alla creazione di maggioranze stabili; rafforzamento delle opposizioni parlamentari, anch'esse concentrate in pochi Gruppi di minoranza e quindi in grado di svolgere con più forza la loro funzione di controllo, di proposta e di critica. Si tratta dunque di un sistema proporzionale con effetti maggioritari, ma senza i difetti dei sistemi maggioritari perché, pur incentivando

le forze politiche ad aggregarsi prima del voto, non impone fittizie costrizioni bipolari.

Il disegno di legge, pur ispirandosi al modello spagnolo, corregge un difetto fondamentale di quest'ultimo, messo in luce dalla dottrina politologica e costituzionalistica iberica, costituito dall'eccessivo potere dato ai partiti a danno degli elettori. Si innestano a questo scopo nell'impianto adottato componenti fondamentali ispirate al sistema svizzero, che invece si contraddistingue per massimizzare la libertà di scelta dell'elettore e la sua capacità di determinare la politica perseguita dagli eletti. Si tratta dell'aspetto più innovativo della proposta, che coglie gli effetti benefici del voto di preferenza neutralizzandone i difetti. La preferenza, infatti, presenta certamente lati positivi, ma ha anche - come detto - risvolti negativi, aumentando i costi della campagna elettorale, incrementando la concorrenza ed anche la conflittualità intrapartitica, accrescendo il ruolo delle *lobbies*, favorendo i comportamenti eccentrici di singoli candidati dentro i partiti e, soprattutto in certi contesti, premiando comportamenti clientelari e persino attività corruttive.

Ecco in sintesi il sistema di attribuzione delle preferenze proposto:

- a) l'elettore deve scegliere una lista;
- b) l'elettore può anche cancellare un certo numero di candidati, corrispondente alla metà dei seggi disponibili in una circoscrizione o ripartizione calcolata per difetto, inseriti nella lista che ha prescelto;
- c) per ogni candidato cancellato l'elettore può esprimere una preferenza aggiuntiva a favore di un candidato della lista scelta o anche una preferenza per un candidato di altra lista.

Queste sono le conseguenze delle diverse opzioni di voto sui conteggi elettorali:

- a) se l'elettore vota solo la lista, la cifra elettorale di quella lista si incrementa di tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla

circoscrizione (o ripartizione, in proposito si veda *infra*) e quella personale di ciascun candidato nella lista di un'unità;

b) se l'elettore esprime alcune cancellazioni, per ogni candidato cancellato la cifra elettorale della lista diminuisce di un'unità;

c) se l'elettore esprime ulteriori preferenze, possibili nel limite delle cancellazioni che ha effettuato, per ogni preferenza aggiuntiva la cifra elettorale personale del candidato prescelto e quella della lista cui questo appartiene si incrementano di un'unità.

La chiave del sistema proposto è quella di consentire all'elettore di cancellare i candidati sgraditi che la forza politica da lui prescelta ha inserito nella lista. Quando l'elettore cancella uno o più candidati dalla lista prescelta, ha la possibilità di esprimere altre preferenze a favore dei candidati di quella stessa lista, nel limite del numero delle cancellazioni effettuate: in questo caso egli gradua le preferenze all'interno della lista prescelta cancellando i candidati che non gradisce e attribuendo una preferenza aggiuntiva ai candidati che preferisce. In questo modo assegna il suo intero voto alla forza politica prescelta, ma seleziona al suo interno i candidati, scartandone alcuni (ai quali vanno zero preferenze), lasciando inalterata la posizione di altri (ai quali va automaticamente una preferenza) e premian- done altri ancora (ai quali vanno due preferenze). Come in Svizzera, si consegna all'elettore il potere di votare anche il candidato (anche più d'uno) di altra lista. In questo caso, una «porzione» del suo voto viene utilizzata anche per l'altra lista. Così come previsto in Svizzera, si evita che l'elettore di una lista si ingerisca nella scelta dei candidati di altra lista senza contropartita, perché quando egli vota un candidato in una lista diversa dalla sua, sottrae una frazione di voto a questa e lo attribuisce all'altra, con ciò contribuendo ad aumentare le possibilità di quella lista di conquistare un maggior numero di seggi. L'elettore può spartire dun-

que il proprio voto tra più liste. Il sistema elettorale così congegnato ha l'ulteriore beneficio di responsabilizzare l'elettore, al quale è data una libertà di scelta che non ha mai avuto. Il nuovo sistema, dunque, da un lato spinge l'elettore a esercitare una scelta consapevole ma, dall'altro, richiede anche la sua responsabilizzazione. Le elezioni diventano così un momento fondamentale di selezione delle idee e dei portavoce dei cittadini in Parlamento, scelti in modo che il legame con l'elettore sia più stretto e che questi possa premiare o punire i comportamenti dei propri rappresentanti che non siano conformi alle sue aspettative. L'adozione di tale sistema di preferenze produce poi un ulteriore beneficio. Il tradizionale sistema di attribuzione della preferenza ha effetti «divisivi», perché incentiva la distinzione, piuttosto che la collaborazione dentro una lista. Il sistema proposto, invece, premia la compattezza intrapartitica evitando un altro dei difetti delle preferenze tradizionali, giacché comportamenti eccentrici di alcuni candidati possono condurre ad attrarre preferenze ma allo stesso tempo inducono anche preferenze negative.

La principale critica che si potrebbe sollevare al sistema proposto è rappresentata dalla sua maggiore complessità rispetto a quello in vigore. A questo proposito, occorre rilevare come tutti i sistemi che consentono un grado di scelta elevato presentino inevitabilmente un certo tasso di complessità, come testimoniato da diversi modelli di schede elettorali in uso in numerose democrazie consolidate. Il sistema proposto può forse apparire caratterizzato da un certo grado di complessità, ma in realtà al fine di una corretta e informata espressione di un voto è sufficiente sapere che, oltre ad esprimere un voto per la lista, si può cancellare un certo numero di candidati della lista prescelta e per ogni cancellazione si può esprimere una preferenza nella stessa o in altra lista. Il sistema mantiene inoltre comunque la possibilità per l'elettore di tracciare una

sola croce sul simbolo. Peraltro, l'adozione della circoscrizione provinciale comporta la presenza, in tutte le circoscrizioni, di liste che non sono mai più lunghe di tredici candidati e dunque non consentono mai più di sei cancellature e sei preferenze. Al fine di ottenere questo risultato la proposta prevede che le quattro circoscrizioni più grandi siano suddivise in ripartizioni al solo fine della presentazione delle liste e dell'espressione delle preferenze. La circoscrizione viene invece mantenuta rigorosamente provinciale al fine della distribuzione dei seggi. Si prevede poi un meccanismo fondato sulla formula del quoziente per la distribuzione tra le varie ripartizioni della circoscrizione dei seggi ottenuti dalle varie liste a livello circoscrizionale attraverso l'applicazione del metodo D'Hondt.

Tutti i sistemi elettorali che prevedono l'espressione di una preferenza da parte dell'elettore si prestano in qualche misura alla possibilità di rendere il voto riconoscibile, il che, come è noto, rappresenta una seria problematica in alcune aree del Paese, ove questa pratica costituisce una grave patologia. Il sistema proposto pone un argine a questo problema in due modi. In primo luogo, il tradizionale metodo di espressione della preferenza da parte dell'elettore consiste sostanzialmente nella scrittura del nome e del cognome dei candidati prescelti in un apposito spazio, con la conseguenza che utilizzando una determinata sequenza risulta estremamente semplice poter rendere il voto chiaramente riconoscibile. Nella scheda elettorale da utilizzare con il sistema proposto i nomi dei candidati cui l'elettore può scegliere di dare oppure togliere preferenza sono prestampati; di conseguenza non è possibile indicare questi ultimi in una precisa sequenza, diminuendo quindi la possibilità di rendere il voto riconoscibile. In secondo luogo, con il sistema proposto, che attribuisce all'elettore la più ampia libertà di articolazione del voto, si potrà incidere su quelle pratiche collusive che, in alcuni sistemi so-

ciali malati, sopravvivono da sempre e si realizzano attraverso l'espressione di voti pilotati e riconoscibili. Agli elettori è data la possibilità di sottrarre preferenze ai medesimi candidati che si avvantaggiano dei voti pilotati, potendo così disincentivare in radice questo fenomeno.

Il sistema è facilmente trasponibile al Senato nei suoi effetti, anche se alcuni correttivi tecnici sono imposti, oltre che dall'elezione di questo su base regionale *ex* articolo 57, primo comma, della Costituzione, dal diverso numero dei senatori rispetto ai deputati. Ciò rende l'uso della circoscrizione provinciale non adatto, perché le circoscrizioni molto piccole diventerebbero troppo numerose ed il meccanismo si trasformerebbe in un sistema quasi maggioritario. Pertanto la proposta prevede, in armonia con il dettato costituzionale, di utilizzare circoscrizioni regionali al fine di distribuire i seggi e di impiegare la formula belga anziché la formula D'Hondt. La formula belga è una alterazione della formula D'Hondt con effetti più selettivi: nella formula D'Hondt si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, fino a concorrenza del numero dei seggi da distribuire, mentre nella formula belga si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 2, 3, 4, 5, fino a concorrenza del numero dei seggi da distribuire incrementato di un'unità. Combinando una formula più selettiva con una circoscrizione più ampia, si ottengono anche al Senato della Repubblica gli stessi effetti di selettività di accesso alla Camera dei deputati. Infatti, la circoscrizione media, coincidente al Senato con le regioni, sarebbe più grande di quella della Camera, producendo un sistema troppo proiettivo. Tuttavia, al fine della selezione dei candidati, anche al Senato le liste sono presentate in ripartizioni provinciali, ad eccezione delle tre province più popolose ove vengono presentate in ripartizioni sub-provinciali, così che l'elettore può scegliere su liste corte territorialmente definite, in modo da non perdere quegli effetti in termini di

vicinanza eletto-elettore e di radicamento territoriale che sono assicurati dalla circoscrizione provinciale. Si prevede poi un meccanismo fondato sulla formula del quoziente per la distribuzione tra le varie ripartizioni dei seggi ottenuti dalle varie liste a livello circoscrizionale regionale attraverso l'applicazione del metodo belga.

In aggiunta a quanto appena descritto, la proposta interviene anche su alcuni singoli



aspetti specifici, complementari ai meccanismi di elezione dei deputati e dei senatori, quali ad esempio i requisiti prescritti per la presentazione di liste di candidati.

Il disegno di legge configura un sistema elettorale di immediata applicabilità: dal giorno successivo alla pubblicazione della legge, il sistema può essere operativo.

ALLEGATO 1

**CIRCOSCRIZIONI IN BASE ALL'AMPIEZZA
IN SPAGNA E NEL MODELLO PROPOSTO**


Le torte raffrontano il numero di circoscrizioni uninominali, piccole, medie, grandi e molto grandi sul totale delle circoscrizioni elettorali in Italia e Spagna.



ALLEGATO 2

**QUANTITÀ DI SEGGI
IN CONSIDERAZIONE DELL'AMPIEZZA CIRCOSCRIZIONALE**



Le torte raffrontano il numero di seggi assegnati in circoscrizioni uninominali, piccole, medie, grandi e molto grandi sul totale dei seggi in Italia e Spagna.







ALLEGATO 3



**FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE
CON FORMULA D'HONDT IN CIRCOSCRIZIONI PICCOLE:
IL CASO SPAGNOLO**

I grafici che seguono dimostrano gli effetti dell'applicazione del modello elettorale spagnolo, il più simile a quello proposto: espansione progressiva dei partiti più grandi, neutralità per i partiti medi o regionali, regressività per i partiti piccoli, produzione di una maggioranza quando il partito maggiore ha ottenuto una percentuale di voti piuttosto elevata ancorché non assoluta o quando ha uno scarto considerevole rispetto al secondo partito, mancanza di maggioranza negli altri casi. Al fine di una migliore comprensione, si tenga conto che AP/PP e PSOE sono partiti grandi nazionali, che CIU è un partito piccolo ma maggioritario in Catalogna e che il PCE/IU-LV è un partito piccolo con voti distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.









DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I**CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 1.***(Caratteri del voto)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.*(Circoscrizioni e ripartizioni)*

1. L'articolo 2 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite "circoscrizioni metropolitane" e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

Art. 3.

(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni)

1. L'articolo 3 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, il numero dei residenti in ciascuna circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi sono circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione dei seggi assegnati d'ufficio dal totale di 618 seggi.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi

tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.

5. Ai fini di cui al comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, il numero della popolazione residente in ciascuna ripartizione è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.

(Suppressione dell'esclusività del voto di lista)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 5.

(Capoluogo di circoscrizione)

1. All'articolo 13 della legge elettorale per la Camera è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al comma precedente, si intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'appello o, in mancanza, di Tribunale ovvero, in mancanza, il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è compresa».

Art. 6.

*(Soppressione dei collegamenti
in coalizione)*

1. L'articolo 14-*bis* della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 7.

(Presentazione delle liste)

1. L'articolo 18-*bis* della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 18-*bis*. - 1. La presentazione delle liste è effettuata a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove è effettuata a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata.

4. Il numero di sottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma 3.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei sog-

getti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 8.

(Divieto di candidature plurime)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Modalità di presentazione delle liste)

1. All'articolo 20 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.

(Numero minimo di liste da presentare)

1. All'articolo 23 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente le verifiche di cui all'articolo 22»;

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguono liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni e di ripartizioni in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 11.

(Numero d'ordine delle liste)

1. Il numero 2) dell'articolo 24 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

Art. 12.

(Rappresentanti di lista)

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o della ripartizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 13.

(Scheda elettorale)

1. L'articolo 31 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *1.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. L'ordine delle liste e dei relativi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella *A-quater* allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-*bis*, non sono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, il simbolo "+" in colore verde e il simbolo "-" in colore rosso. In ogni riquadro di ciascuna colonna sono altresì riportati indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della

corrispondente lista, partendo dall'alto verso il basso secondo l'ordine di presentazione.

3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bözen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.

(Modalità di espressione del voto)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge elettorale per la Camera è sostituito dai seguenti:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "-" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che intende escludere.

Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riqua-

dro contenente il nome del candidato che intende preferire.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 15.

(Significato e validità del voto)

1. L'articolo 59 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *1.* Alla lista prescelta dall'elettore con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 58 sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e ad ogni candidato della medesima lista è attribuito un voto di preferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista costituisce la cifra elettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato costituisce la cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono ridotte di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a fa-

vore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiore a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che è computato a norma del comma 1 del presente articolo».

Art. 16.

(Spoglio delle schede)

1. L'articolo 68 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse, secondo quanto previsto dall'articolo 59. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Per ogni scheda scrutinata, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede il cui voto è stato spogliato nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.

(Voti contestati)

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 71 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

Art. 18.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il

numero di seggi assegnati alla circoscrizione, trascurando la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».

Art. 19.

(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi)

1. Dopo l'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. - 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno, considerando, per le circoscrizioni metropolitane, le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette e, per le altre circoscrizioni, le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;

b) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato

dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;

c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».

Art. 20.

(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)

1. Dopo l'articolo 77-*bis* della legge elettorale per la Camera, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 77-*ter*. - 1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77-*bis*, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del medesimo articolo, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla riparti-

zione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste defici-

tarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali cia-

scuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 21.

(Proclamazione degli eletti)

1. All'articolo 81 della legge elettorale per la Camera è premesso il seguente:

«Art. 80-bis. - 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture - Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 22.

(Abrogazione della disciplina sulla ripartizione nazionale dei seggi)

1. L'articolo 83 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 23.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 84 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna a tale lista, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna a tale lista i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove essa non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del medesimo comma 2 dell'articolo 77-ter.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per

l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 24.

(Abrogazione della disciplina in materia di opzioni)

1. L'articolo 85 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 25.

(Elezioni suppletive)

1. All'articolo 86 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 26.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Gli articoli 92 e 93 della legge elettorale per la Camera sono abrogati.

Art. 27.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A, A-bis e A-ter, allegate alla legge elettorale per la Camera, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater di cui all'allegato 1 della presente legge.

TITOLO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 28.

(Distribuzione dei seggi tra regioni e ripartizioni)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per il Senato», i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ad una regione è attribuito ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore a quello attribuito alla circoscrizione elettorale non metropolitana alla quale è assegnato il più alto numero di seggi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, fatta eccezione per le province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso

per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma 4, ma il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio dal numero totale dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».

Art. 29.

(Presentazione delle liste)

1. All'articolo 9 della legge elettorale per il Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui

la lista è presentata. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. Il numero di sottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previsto dal periodo precedente. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 30.

(Ordine delle liste e stampa delle schede e dei manifesti)

1. L'articolo 11 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista,

il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella regione a norma degli articoli 8 e 9.

3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro

di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito, non sono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, il simbolo "+" in colore verde e il simbolo "-" in colore rosso. In ogni riquadro di ciascuna colonna sono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della corrispondente lista, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.

6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 31.

(Voto dei rappresentanti di lista)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge elettorale per il Senato sono sostituiti dai seguenti:

«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della

ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 32.

(Modalità di espressione del voto)

1. L'articolo 14 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "-" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che intende escludere.

3. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che intende preferire.

4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

5. Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di

cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.

6. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 33.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 16 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *1.* L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione;

b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della regione».

Art. 34.

(Distribuzione dei seggi tra le liste)

1. L'articolo 17 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla distribuzione dei seggi nella regione. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni, nel limite dei seggi da assegnare nella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla riparti-

zione, ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, trascurando la parte frazionaria;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera *c)* e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera *d)* sia inferiore al numero dei seggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera *a)* sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera *a)* calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera *d)* per il quoziente di cui alla lettera *c)*.

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste defici-

tarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera *e)* del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera *e)* del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali cia-

scuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 35.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per il Molise)

1. L'articolo 17-*bis* della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 36.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna a tale lista, nel

limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna a tale lista i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del medesimo comma 2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 37.

(Elezioni suppletive)

1. Nel titolo VI della legge elettorale per il Senato, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Qualora la lista cui è stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché in-

tercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto a seguito dell'elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 38.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)

1. Il titolo VII della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 39.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A e B, allegate alla legge elettorale per il Senato, sono sostituite dalle

tabelle A, B, C e D di cui all'allegato 2 della presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

-

Camera dei Deputati

tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI**Torino 1** (comune di Torino)

Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monte da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)

Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà,

- Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)
- Milano 1-A** (circostrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rhò, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cològno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
- Milano 1-B** (circostrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
- Milano 2** (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
- Milano 3** (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghella, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cislano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
- Roma 1-A** (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
- Roma 1-B** (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
- Roma 1-C** (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
- Roma 2** (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)

Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flamini, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo).

Napoli 1 (comune di Napoli)

Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciiano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispiano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)

Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggioreale, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrese, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

N.B.

- Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'art. 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».

- **I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.**

tabella A-ter

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE CIRCOSCRIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLE RIPARTIZIONI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE RIPARTIZIONE
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;">BOLLO DELLA SEZIONE</div>

tabella A-quater**ISTRUZIONI**

Nelle circoscrizioni o ripartizioni nelle quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Nelle altre circoscrizioni o ripartizioni le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nella circoscrizione o nella ripartizione calcolata per difetto.

Allegato 2

-

Senato della Repubblica

tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

- Milano 1** (comuni di Milano, Rho, Pero', Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
- Milano 2** (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de' Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
- Milano 3** (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghella, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cislino, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
- Roma 1** (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV)
- Roma 2** (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manzianna, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
- Roma 3** (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monte Flavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia

Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Collesferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)

Napoli 1 (comune di Napoli)

Napoli 2 (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Bruscianno, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggioreale, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviiano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Roccarainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

N.B.

- **Le circoscrizioni del comune di Milano sono individuate ai sensi del «Regolamento del decentramento territoriale Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.3.1997 con deliberazione n. 26/97 - entrato in vigore il 24.4.1997, aggiornato con i contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 54/2011 PG n. 477168/2011 avente ad oggetto: Istituzione presso ogni Consiglio di Zona della Commissione Decentramento e conseguente introduzione dell'art. 19-bis del Regolamento del decentramento territoriale».**
- **I municipi del comune di Roma sono individuati ai sensi della Deliberazione dal verbale delle deliberazioni dell'assemblea capitolina Protocollo RC n. 20071/12 seduta pubblica 11 marzo 2013.**

tabella B

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di due candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Lista 1	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome
Lista 2	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome
Lista 3	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome
Lista 4	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome
Lista 5	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome	+	-	Cognome e Nome

tabella C

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI NON SUDDIVISE IN RIPARTIZIONI.

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione)</p> <p>REGIONE</p> <p>.....</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>.....</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NELLE RIPARTIZIONI

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione)</p> <p>REGIONE</p> <p>RIPARTIZIONE</p>
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>
<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>

tabella D

ISTRUZIONI

Nelle regioni o ripartizioni nelle quali concorrono liste composte da massimo tre candidature le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a un candidato della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Se hai escluso un candidato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

Nelle altre regioni o ripartizioni le istruzioni da riportare nella parte superiore della scheda elettorale sono le seguenti:

ISTRUZIONI

- Per esprimere un voto valido apponi una croce sul simbolo di una lista. In questo modo hai attribuito un voto di preferenza a ognuno dei candidati della lista scelta.
- Puoi togliere la preferenza a non più di X candidati della lista votata apponendo una croce sul simbolo — posto nel riquadro che contiene il nome del candidato che vuoi escludere.
- Per ogni esclusione che hai effettuato puoi attribuire un ulteriore voto di preferenza a uno dei candidati della lista votata che non hai escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista, apponendo una croce sul simbolo + posto nel riquadro che contiene il nome del candidato prescelto.

N.B. La variabile "X" è uguale alla metà dei seggi assegnati nella regione o nella ripartizione calcolata per difetto.